



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 1999, con il quale è stato, tra l’altro istituito il Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione, con il compito di assicurare l’impulso dell’attività di Governo ed il coordinamento delle azioni delle diverse amministrazioni dirette a sviluppare la Società dell’Informazione;

VISTA l’approvazione del Piano d’azione “e-government” da parte del predetto Comitato di cui al verbale della seduta del 23 giugno 2000, in coerenza con l’iniziativa e_Europe dell’Unione Europea;

VISTO il verbale della Conferenza Unificata relativo alla seduta del 3 agosto 2000, nella quale sono stati designati i rappresentanti della predetta Conferenza nell’ambito dell’Unità permanente prevista dal punto 3.1 del Piano d’azione, per l’elaborazione della strategia “e-government”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 relativo alla delega in materia di funzione pubblica al ministro senza portafoglio sen. Prof. Franco Bassanini

RAVVISATA la necessità di costituire l’unità permanente per l’elaborazione della strategia “e-government”, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal Piano d’Azione

DECRETA

Art. 1
(Istituzione dell'Unità strategica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Unità permanente per l'elaborazione della strategia di "e_government" alla quale sono attribuiti i compiti di cui al punto 3.1 del Piano d'Azione indicato in premessa che qui di intendono integralmente riportati¹.

2. L'Unità strategica si articola in un:

¹ 3. Gli strumenti organizzativi ed operativi

[...] La formulazione e l'attuazione del Piano di Azione per l'e_government rendono necessarie azioni di tipo organizzativo, che devono essere poste in essere a garanzia della fattibilità delle progetti. In particolare ci si avvarrà dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opererà nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, e di due organismi che dovranno essere costituiti:

- una unità per l'elaborazione della strategia di informatizzazione dell'Amministrazione del Paese;
- una unità per la gestione del programma di lavoro.

3.1 Unità per l'elaborazione della strategia

Presso la Presidenza del Consiglio sarà costituita una unità permanente per l'elaborazione della strategia di e_government.

L'unità avrà il compito, in base agli indirizzi del Governo, di formulare la visione e di elaborare e gestire la strategia per l'e_government, con particolare riguardo agli aspetti di interoperabilità ed integrazione delle amministrazioni locali tra loro e con quelle centrali, e con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la fruibilità, per cittadini ed imprese, dei servizi del sistema informativo integrato del Paese. L'unità consulterà i rappresentanti delle autonomie locali avvalendosi delle sedi istituzionali a ciò deputate.

L'unità, che potrebbe essere organizzata sul modello della Central IT Unit del Gabinetto inglese, sarà posta in condizione di mobilitare adeguate risorse e competenze professionali e svolgerà in modo permanente i seguenti compiti:

- l'elaborazione, l'aggiornamento e l'evoluzione del Piano di Azione per l'e_government;
- la comunicazione interna ed esterna della strategia.
- l'identificazione delle soluzioni e dei servizi infrastrutturali per realizzare la
- connettività globale delle amministrazioni e la interoperabilità dei loro sistemi informatici;
- la specificazione dei servizi tra amministrazioni, sia locali che centrali, che dovranno essere resi accessibili per via telematica e delle modifiche normative che si rendessero necessarie;

Nella fase di avvio del Piano di Azione ed in attesa che venga costituita e resa operativa l'apposita unità permanente per la gestione del programma di lavoro (vedi successivo punto 3.2), la unità svolgerà anche funzioni di coordinamento e direzione lavori (project management) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano di breve Periodo. [...]

3.2 Unità per la gestione del Programma di Lavoro

La realizzazione del Programma di Lavoro, derivato dal Piano di Azione, comporterà l'attivazione di progetti informatici con la partecipazione di numerose amministrazioni centrali e locali.

È necessario costituire un organismo esecutivo autonomo con capacità professionali di gestione progettuale, che operi sotto il controllo della Presidenza del Consiglio.

Questo organismo svolgerà il coordinamento e la direzione lavori per tutti i progetti cui partecipano più amministrazioni centrali e locali, e sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi del piano. Gestirà direttamente la fase di integrazione dei sottoprogetti autonomamente realizzati dalle amministrazioni, sia in termini di pianificazione, sia in termini funzionali e tecnici.

Non è previsto che l'organismo eroghi servizi, o gestisca sistemi o infrastrutture, ma potrà svolgere direttamente quei compiti progettuali di tipo sussidiario che sono necessari al raggiungimento degli obiettivi, e che non possono essere assegnati alle amministrazioni partecipanti, come pure tutte le attività che possono essere messe a fattore comune tra le diverse amministrazioni partecipanti ad ogni progetto.

- a) **Comitato di indirizzo** che adotta tutte le iniziative volte alla formulazione della visione e l'elaborazione degli indirizzi strategici per l'approvazione delle principali azioni volte alla definizione del programma di lavoro e ad assicurare il coinvolgimento delle Amministrazioni nella realizzazione del Piano di Azione;
- b) **Comitato di esperti** con il compito di individuare, analizzare e proporre le iniziative a sostegno dell'elaborazione e della esecuzione del Piano d'azione, nonché con il compito di effettuare approfondimenti e studi finalizzati alla individuazione delle soluzioni tecniche da adottare, avvalendosi anche di risorse professionali esterne per la gestione operativa ed il coordinamento del piano di breve periodo.

Art. 2

(Composizione del comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. A), è presieduto dal Ministro per la funzione pubblica o, in caso di suo impedimento, dal Prof. Alessandro Osnaghi, coordinatore dell'Unità permanente per l'elaborazione della strategia di "e_government". Esso è composto, oltre che dai predetti, dai seguenti rappresentanti delle Regioni e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Dott. Giancarlo Galardi | Regione Toscana |
| • Dott. Silvio Lauro | Regione Lombardia |
| • Ing. Lucio Forastieri (supplente) | Regione Marche |
| • Ing. Vincenzo Bianchini (supplente) | Regione Lazio |
| • Dott.ssa Adele Tramontano | ANCI |
| • Dott.ssa Flavia Marzano | UPI |

E' composto, inoltre, dai seguenti esperti:

- Dott. Carlo Batini
- Dott.ssa Pia Marconi
- Prof. Stefano Paolucci
- Dott. Giulio De Petra
- Dott.ssa Floretta Rolleri
- Dott. Vincenzo Schioppa
- Dott. Francesco Di Maggio
- Dott.ssa Anna Maria Guerrini
- Dott. Angelo Rughetti
- Prof. Mario Fierli

2. Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica, coordinata dal dott. Romano Oneda, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3

(Composizione del Comitato degli Esperti)

1. Il Comitato degli esperti è presieduto dal Prof. Alessandro Osnaghi ed è composto dagli esperti del settore ICT di seguito indicati:
 - Giampio Bracchi
 - Carlo Ghezzi
 - Maurizio Decina
 - Filippo Bucarelli
 - Giovanni Nasi
 - François de Brabant
 - Giorgio Merli
 - Domenico Siniscalco
 - Renzo Rovaris
 - Vittorio Pagani
 - Giulio Koch
 - Carlo Batini
 - Bruno Lamborghini
 - Francesco Caio

2. Il Comitato si avvale di una Segreteria Tecnica, coordinata dal dott. Giovanni Ferrero, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4

(Compensi)

1. Con successivo decreto verrà determinato il compenso spettante ai componenti del Comitato degli esperti ed ai coordinatori delle segreterie tecniche.

Art. 5

(Rimborso spese)

1. Ai componenti dei comitati di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto compete il rimborso spese documentate.

Roma, 25 settembre 2000

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica

(Franco Bassanini)